

D.D.A. Rep. n. 917/2014

Prot. n. 34528 – III/13

10 ottobre 2014

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 ASSEGNO DI RICERCA – lettera b) - di durata annuale - Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale – Settore Concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali - Tema di ricerca: “Studio della selezione degli eventi per la misura degli accoppiamenti nel settore dell’Higgs con il rivelatore CMS ad LHC” - Progetto di ricerca: “H-TEAM: Trigger, Elettronica Avanzata e Metodi innovativi per misure di precisione nel settore dell’Higgs ad LHC” - Responsabile scientifico Dott.ssa Maria Agnese Ciocci - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la legge n. 241, del 7.8.1990 recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- Visto il D.R. n. 1037 del 30.05.2007, pubblicato sul B.U. n. 69, con il quale è stato emanato il Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca;
- Visto il D.M. del 9.3.2011 relativo alla determinazione dell’importo minimo degli assegni di ricerca;
- Visto il D.R. n. 1285 del 13.7.2011 con cui è stato emanato il “Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010” modificato con il D.R. n. 2025 del 17.11.2011;
- Visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- Vista la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 25.03.2014 e 18.04.2014;
- Vista la delibera Rep. n. 114/2014 Prot. 724 del 27.05.2014 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente del 27.05.2014;
- Visto il D.R. Rep. n. 1394/2014 Prot. 31945 – III/13 del 24.09.2014;

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

L’Università degli Studi di Siena bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale, rinnovabile - Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale – Settore Concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali - Tema di ricerca: “Studio della selezione degli eventi per la misura degli accoppiamenti nel settore dell’Higgs con il rivelatore CMS ad LHC” - Progetto di ricerca: “H-TEAM: Trigger, Elettronica Avanzata e Metodi innovativi per

misure di precisione nel settore dell'“Higgs ad LHC” - Responsabile scientifico Dott.ssa Maria Agnese Ciocci - Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché dalla laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.

Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati, e del titolo di dottorato di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale.

I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che avranno avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 4 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate alla Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Siena - Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena, e possono essere presentate direttamente o spedite per posta a mezzo raccomandata o inviata per via telematica (posta elettronica certificata -inviata esclusivamente attraverso una casella di posta elettronica certificata-, posta elettronica, fax) entro il termine perentorio del **30 ottobre 2014** – Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute alla Struttura entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 5.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dal Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali dell'Università; per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante; per quelle inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rettore@pec.unisipec.it, la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate tramite fax: 0577 232227 o posta elettronica: concorsi@unisi.it, la data del terminale di questa Università che le riceve. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali di questo Ateneo (tel. + 39 0577 232266 - 232303 - 232228). Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

Alla domanda il candidato deve allegare:

- pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;
- curriculum vitae sottoscritto.

Titoli e pubblicazioni dovranno essere presentati preferibilmente in formato elettronico (es. CD-ROM) con copia del documento di identità.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno, di norma, essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it)

Per le pubblicazioni scientifiche non presentate in originale o in copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva (allegato B2), ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è

a conoscenza del fatto che le stesse sono conformi agli originali. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviate per posta deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegato B1 e B2).

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia; è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, dal Consiglio del Dipartimento e nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento stesso. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

Alla prima riunione la Commissione prenderà visione dell'elenco dei partecipanti e dichiarerà di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del C.P.C. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro o con i candidati e dell'art. 35 – comma 3 – lettera e) del D.lgs 165/01; inoltre l'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria prevede che i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità. La commissione procederà quindi a nominare il Presidente e il Segretario.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà inviato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

I candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art.6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore controfirmato dal Responsabile del Procedimento, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulle pagine web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art.7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

L'atto indica, in allegato, le principali attività di ricerca affidate.

L'atto è predisposto dagli Uffici competenti e firmato dal Rettore.

Il titolare svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.

L'assegno di cui alla presente selezione ha durata annuale ed è rinnovabile.

In caso di rinuncia all'assegno di ricerca prima dello scadere di un anno dal conferimento, il titolare è tenuto a restituire al Dipartimento interessato l'importo corrispondente a due rate mensili di assegno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno e nei limiti sopraindicati in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità finanziaria necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art.8.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

Art.8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato, con atto formale del Direttore del Dipartimento presso cui opererà il titolare dell'assegno, senza vincoli di subordinazione.

Alla conclusione dell'assegno di ricerca il titolare dovrà presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico e/o del Direttore del Dipartimento.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento, o coperti con altri fondi esterni.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della legge 28/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento e agli Uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. Per i maggiori oneri si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento citato in premessa.

Il Consiglio del Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art.9 - IMPORTO DELL'ASSEGNO

E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo annuo dell'assegno di cui al presente bando è pari a 23.100,00 euro lordo complessivo.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art.10 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico, che verifica se l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca stessa.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti al momento della decorrenza dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare agli Uffici competenti qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento indicato in premessa.

Art.11 - DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine comunicato, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento, salvo ragioni di salute, e non inizino immediatamente la propria attività. In tal caso, e solo in questo caso, verrà convocato il successivo degli idonei. E' prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Rettore, sentito il Responsabile scientifico e/o il Direttore del Dipartimento.

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Costituisce causa di perdita della titolarità dell'assegno la valutazione negativa sull'attività svolta, adeguatamente articolata, effettuata dal Responsabile scientifico e approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta a professori e ricercatori.

Costituisce infine causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

I provvedimenti di decadenza sono predisposti dagli Uffici competenti e notificati dal Rettore.

Il titolare dell'assegno non può rinunciare ad esso prima di un anno dal conferimento, salvo quanto previsto dal precedente art. 7. Successivamente, la rinuncia può essere fatta con almeno due mesi di preavviso. Il pagamento dell'ultimo rateo dell'assegno sarà commisurato al tempo effettivo di attività svolta, salvo ulteriori recuperi di somme non dovute.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n.55 – Siena, titolare del trattamento.

Art. 13 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La restituzione della documentazione e delle pubblicazioni presentate in allegato alla domanda di partecipazione sarà effettuata allo scadere dei termini previsti per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

A tal fine il Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali comunicherà agli interessati le modalità e il termine entro cui provvedere al ritiro.



Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 14 – PUBBLICITA'

Il presente bando è pubblicato: sull'Albo online dell'Ateneo (<http://www.unisi.it>), sulle pagine web del Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali (<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-assegni-di-ricerca>) sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.miur.it) e sul portale dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>).

Art. 15 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla Legge 241/7.8.1990, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile del Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali di questa Università (concorsi@unisi.it).

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena. 3 ottobre 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Ines Fabbro

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Maria Bruni